



VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Codice di procedura civile da pubblicarsi in conformità dell'articolo terzo della presente legge è approvato, ed avrà esecuzione cominciando col giorno primo di aprile mille ottocento cinquantacinque.

Nella Sessione parlamentare dell'anno mille ottocento cinquantotto sarà posta in deliberazione la revisione di esso codice.

Art. 2.

Un esemplare stampato di detto Codice firmato dal Re e contrassegnato dal Guardasigilli servirà di originale e verrà depositato e custodito negli Archivi generali del Regno, unitamente ad una traduzione del medesimo in lingua francese firmata dal Guardasigilli.

Art. 3.

La pubblicazione di detto Codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato nella Tipografia Reale a ciascuno dei Comuni dello Stato per essere depositato nella sala del Consiglio comunale, e tenuto ivi esposto durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno, affinché ognuno possa prenderne cognizione.

Art. 4.

Avanti il giorno primo d'aprile mille ottocento cinquantacinque sarà determinata per legge la tariffa dei diritti dovuti ai segretari ed agli uscieri, e degli onorari degli avvocati, dei procuratori e dei periti per gli atti di rispettiva loro pertinenza contemplati nel Codice stesso, e l'osservanza di questa legge comincerà al tempo stesso che il Codice avrà la sua esecuzione.

Prima del gennaio mille ottocento cinquantacinque sarà dal Ministero presentata al Parlamento la legge ordinatrice dei causidici e degli uscieri.

Art. 5.

Col primo giorno di aprile mille ottocento cinquantacinque i Tribunali di prima cognizione, i Magistrati d'appello, ed il Magistrato di cassazione assumeranno rispettivamente il titolo di Tribunali provinciali, Corti d'appello, e Corte di cassazione.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di

farla osservare come legge dello Stato.
Dat. a Stupinigi 16 luglio 1854.

VITTORIO EMANUELE

U. RATTAZZI.